

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 24 del 20 Ottobre 2018

1. RIFORMA DEL FALLIMENTO - Licenziato dal Ministero della Giustizia lo schema di decreto recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Il Ministero della Giustizia ha licenziato ed inviato ai due ministeri concertanti (Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell'Economia e delle Finanze) lo schema di decreto legislativo recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge delega n. 155/ 2017.

Il decreto si compone di **390 articoli** ed è strutturato in **quattro parti**:

- la prima dedicata al **codice della crisi e dell'insolvenza** (artt. 1 - 373),
- la seconda alle **modifiche al codice civile** (artt. 374 - 383),
- la terza alle **garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire** (artt. 384 - 387);
- la quarta parte alle **disposizioni finali e transitorie** (artt. 388 - 390).

L'entrata in vigore del decreto è prevista decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Con lo schema di decreto sono state apportate modifiche ai testi delle bozze dei decreti presentati dalla Commissione Rordorf sul finale della scorsa legislatura, tra cui si segnalano in particolare:

- le **correzioni alle misure di allerta**, che costituiscono uno dei capisaldi della riforma, introducendo la possibilità per l'impresa di contestare gli indici di squilibrio nonché l'obbligo di segnalazione da parte dei creditori qualificati con soglie notevolmente innalzate;
- la **istituzione, presso ciascuna Camera di Commercio, dell'Organismo di Composizione della Crisi d'impresa (OCRI)**, con il compito di ricevere le segnalazioni degli organi di controllo societari (art. 14) e di creditori pubblici qualificati (art 15), di gestire il procedimento di allerta e di assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi (artt. 16 e ss.);
- l'**estensione dei poteri al Pubblico Ministero** il quale potrà presentare il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in tutti i casi in cui ha notizia di uno stato di insolvenza;
- le **modifiche alla disciplina del concordato preventivo**: ritorno dell'obbligatorietà dell'attestazione nel concordato e continuità aziendale solo con il mantenimento del 30% dei posti di lavoro.

Il testo del provvedimento sarà a breve sottoposto all'esame preliminare del Consiglio dei Ministri.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per consultare il testo dello schema di decreto e della relazione illustrativa clicca qui.](#)

2. COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE - Pubblicate nuove Risoluzioni del Ministero dello sviluppo economico

Sono state pubblicate, sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, le seguenti nuove risoluzioni:

1) La **risoluzione n. 160624 del 16 maggio 2018** risponde al quesito di un Comune che ha chiesto di conoscere se un soggetto che ha presentato regolare Segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari possa svolgere anche l'attività di **commercio al dettaglio**

di fumetti, ovvero se la vendita di fumetti sia ricompresa nella tipologia di giornali e periodici e pertanto necessiti anch'essa della presentazione di una ulteriore SCIA al Comune competente per territorio.

Il Ministero richiama quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 170/2001, nel quale si stabilisce che **possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana**, in regime di non esclusività, le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del D.Lgs. n. 114/1998, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700, e pertanto: **le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita e i centri commerciali**.

La circostanza che il soggetto in questione abbia presentato una SCIA per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio alimentare e non alimentare lascia presupporre che trattasi di un esercizio di vicinato, ossia di una struttura di vendita che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 114/1998, rientra nella lettera d), non presente fra quelle espressamente previste dal citato comma 3, dell'articolo 2, del decreto legislativo n. 170 del 2001, in quanto il titolo autorizzatorio per le medie e grandi strutture di vendite, compresi i centri commerciali, è l'autorizzazione e non la SCIA. Pertanto, tale esercizio commerciale non può essere autorizzato alla vendita di quotidiani e periodici.

2) La risoluzione n. 160738 del 16 maggio 2018 risponde al quesito posto da un Comune che ha chiesto di conoscere se il titolare di una impresa individuale esercente l'attività di **commercio su aree pubbliche in forma itinerante del settore alimentare**, al quale, con sentenza dell'aprile 2016, è stata applicata la pena su richiesta della parti del G.I.P. del Tribunale irrevocabile l'11 maggio 2016 per reati tra cui **ricettazione** art. 648 C.P. che ha previsto una reclusione di 1 anno e una multa di 600 euro e **con il beneficio della sospensione condizionale della pena** ai sensi dell'articolo 163 C.P., possa considerarsi sprovvisto dei necessari requisiti morali per l'esercizio dell'attività.

Secondo il Ministero, stando a quanto disposto dall'art. 71, comma 1, lett. c) e comma 4 del D.Lgs. n. 59/2010, essendo stata concessa la sospensione condizionale della pena, può considerarsi in possesso dei requisiti di onorabilità.

3) La risoluzione n. 160745 del 16 maggio 2018 risponde al quesito se la **vendita di prodotti on line**, anche alimentari, necessiti obbligatoriamente di un deposito. Nello specifico, viene precisato che i prodotti resterebbero conservati presso i grossisti locali o i produttori e verrebbero acquistati dal commerciante solo qualora il medesimo prodotto fosse effettivamente venduto tramite la piattaforma on line.

Il Ministero, dopo aver ricordato che per tale commercio è necessario il possesso sia dei requisiti morali che professionali, fa presente che nel caso di commercio non alimentare è necessario presentare una **SCIA al SUAP competente per territorio**; mentre nel caso di commercio alimentare, oltre alla SCIA per l'avvio dell'attività, è necessario presentare anche una **SCIA per notifica sanitaria** che deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, trasmesso a cura del SUAP alla ASL.

Con riferimento alla richiesta riguardante l'obbligatorietà o meno del deposito, il Ministero ricorda che tale indicazione risulta presente all'interno del modulo standardizzato di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 4 maggio 2017 (Rep. 46/CU), il quale **richiede espressamente di indicare l'indirizzo del magazzino solo se diverso da quello della ditta/società/impresa**. Il riquadro in discorso non va compilato, ovviamente, nel caso in cui non vi sia necessità del magazzino.

4) La risoluzione n. 331482 del 10 settembre 2018 reca i chiarimenti forniti del Ministero dell'Interno in merito all'ambito di applicazione dell'articolo 14-bis della legge n. 125 del 2001 (*Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati*), commi 1 e 2, rispetto alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e alla conseguente **corretta interpretazione del termine "pertinenze"**, con particolare riguardo agli **spazi concessi per dehors su suolo pubblico**.

Si ricorda che il citato articolo 14-bis della L. n. 125/2001 è stato introdotto dall'art. 23 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008).

Al comma 1 di tale articolo si stabilisce che la **somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto** - dalle ore 24:00 alle ore 7:00 - possano essere effettuati **esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del T.U.L.P.S.**

Al successivo comma 2, come sostituito dall'art. 34, comma 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009), vengono stabilite le sanzioni amministrative per chiunque vende o somministra alcolici **"su spazi pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1"**.

L'esigenza di chiarimenti è sorta proprio con riferimento alla **corretta interpretazione del termine "pertinenze"**, utilizzato in questo caso dal legislatore.

In altre parole: le porzioni di aree pubbliche date in concessione per il posizionamento di tavoli e sedie (comunemente denominate anche "*dehors*") possono configurarsi come **"pertinenze degli esercizi"**, con la conseguenza che il divieto di somministrazione di alcolici dalle 24:00 alle 7:00 non deve trovare applicazione anche per tali porzioni di aree pubbliche, o no, come ritiene il Comune istante?

Secondo il Ministero dell'Interno, **prevedere che il divieto di vendita o somministrazione di alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze, dalle ore 24 alle ore 7, non operi per i "dehors", sulla base di un'assimilazione di questi ultimi alle pertinenze, è inammissibile.**

Per giustificare tale posizione si richiama alla nozione di pertinenza ricavabile dall'**articolo 817 Codice civile**, secondo cui: *"Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima"*.

Pertanto, affinché sussista un rapporto pertinenziale tra due beni sono necessari due presupposti: **uno oggettivo**, per cui la destinazione deve essere caratterizzata dai requisiti di **durevolezza** e quindi non meramente occasionale, e deve essere ad ornamento di un'altra cosa da intendersi come bene principale; e **uno soggettivo**, riscontrabile nella volontà del proprietario o titolare di un diritto su entrambe le cose di porre la pertinenza in un **rapporto di strumentalità funzionale** nei confronti del bene principale.

Fatte queste premesse, secondo il Ministero **"emerge l'impossibilità di far rientrare il concetto di dehors in quello di pertinenza così come inteso dalla legge nazionale ..."**.

Infine, relativamente al quesito posto dal Comune con il quale chiede se, stante la potestà di regolamentazione in ambito locale, di cui al comma 6 dell'art. 117 Cost., possa intervenire sulla materia della somministrazione o vendita di alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze disciplinata dai commi 1 e 2 del citato art. 14-bis della legge n. 125 del 2001 modificando l'estensione della durata oraria (h. 24 – 7) del divieto ivi previsto, il Ministero risponde richiamando i principi di legalità e di gerarchia delle fonti.

Secondo il Ministero, il caso in esame è **materia trasversale**, poiché investe senza dubbio l'ordine pubblico e la sicurezza, di competenza esclusiva dello Stato, così come la tutela della salute, di competenza concorrente Stato-Regioni. Certamente non vi può essere alcuna residua competenza in capo agli enti locali. **Anche laddove una materia sia di competenza concorrente, i principi fondamentali sono quelli fissati dallo Stato a cui la Regione deve attenersi.**

LINK:

[Per scaricare il testo delle risoluzioni citate clicca qui.](#)

3. AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO - Art. 11-ter, Legge n. 108/2018 - Proroga dei termini per l'aggiornamento al R.I. - Chiarimenti dal Ministero dello sviluppo economico

Con la **circolare n. 3709/C del 19 ottobre 2018**, il Ministero dello sviluppo economico fornisce chiarimenti in merito alla **legge 21 settembre 2018, n. 108**, di conversione del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (c.d. Decreto Mille proroghe 2018) recante *"Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative"*.

In particolare si fa riferimento alle disposizioni dettate dall'**art. 11-ter**, secondo il quale: *"1. I termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo e sino alla data del 31 dicembre 2018"*.

Nella circolare si ricorda che, **le imprese attive ed iscritte nel Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio e quelle non svolgevano più alcuna attività** alla data del 12 maggio 2012 (data dell'acquisizione di efficacia del decreto 26 ottobre 2011), avrebbero dovuto, **entro il 12 maggio 2013**, aggiornare la propria posizione nel Registro delle imprese e nel REA, **pena l'inibizione alla continuazione dell'attività**. Trascorso inutilmente tale termine, l'interessato sarebbe **decaduto dalla possibilità di iscrizione nell'apposita sezione del REA**.

La data del 12 maggio 2013 è stata successivamente **prorogata al 30 settembre 2013** con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2013.

Nonostante tale proroga, si è rilevato che non tutti gli iscritti agli ex ruoli ed elenchi camerali in questione hanno provveduto ad effettuare il prescritto aggiornamento della propria posizione al Registro Imprese/REA, con la conseguenza che **attualmente è rimasta per loro inibita la possibilità di continuare ad esercitare la propria attività**, ovvero di conservarsi il requisito abilitante della pregressa iscrizione al ruolo per una futura ripresa della stessa.

Da qui la decisione da parte del legislatore di intervenire con una nuova **riapertura dei termini fino al 31 dicembre 2018** al fine di concedere così una ulteriore possibilità per **aggiornare telematicamente**, nel Registro delle imprese (RI) e nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), tutte quelle situazioni rimaste inevase alla data del 13 maggio 2012.

Così facendo, le imprese che si regolarizzeranno potranno far valere la pregressa iscrizione nel soppresso ruolo, sia quale requisito professionale abilitante per iscriversi al Registro delle imprese ai fini dell'immediato avvio dell'attività, sia per transitare nell'apposita sezione del REA ai fini di mantenere tale requisito professionale valido per un'eventuale, futuro, avvio o ripresa dell'attività stessa.

Il Ministero ha inoltre precisato che, diversamente da quanto previsto dal D.M. 23 aprile 2013, secondo il quale la proroga del 12 maggio 2013 a quella del 30 settembre 2013 riguardava sia gli agenti e rappresentanti di commercio che le altre tre categorie di ausiliari del commercio (agenti di affari in mediazione, spedizionieri, mediatori marittimi), quanto disposto dall'art. 11-ter della L. n. 108/2018 **riguarda la sola categoria degli agenti e rappresentanti di commercio.**

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare n. 3709/C/2018 clicca qui.](#)

4. STARTUP E PMI INNOVATIVE - Riutilizzabilità del medesimo requisito della privativa industriale - Chiarimenti dal Ministero dello sviluppo economico

Il Ministero dello sviluppo economico, con la **Nota del 2 ottobre 2018, Prot. n. 0348960**, emanata in risposta ad un quesito posto da una società, sancisce che **una medesima privativa può essere utilizzata una volta sola per ottenere la qualifica di Startup**, la quale rende possibile l'iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle imprese.

*“Non può cioè ammettersi – scrive il Ministero – che lo stesso requisito oggettivo (relativo cioè ad una medesima privativa) sia utilizzato da un titolare, da un licenziatario e da n sublicenziatari, ciascuna volta per abilitare una start-up. Se cioè sotto il profilo sostanziale del Codice della proprietà industriale nulla osta alla riutilizzazione in licenza della privativa, sotto il profilo abilitativo delle start-up, **questo requisito può essere speso unicamente una volta o dal titolare o dal licenziatario**”.*

Dunque, solo un soggetto – che sia titolare, depositario, licenziatario o sub licenziatario - potrà utilizzare la privativa nella domanda volta ad ottenere la qualifica dei Startup innovativa dell'impresa di cui è titolare.

Ricordiamo che sia l'art. 25, comma 2, lett. h), del D.L. n. 179/2012 che l'art. 4, comma 1, lett. e), del D.L. n. 3/2015, annoverano entrambi, tra i **requisiti alternativi** che devono essere soddisfatti dalle imprese che intendono ottenere la qualifica, rispettivamente, di Startup innovative o di PMI innovative, figurano:

a) le **spese in ricerca e sviluppo** “*uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa*”;

b) la **titolarità** (anche quali depositarie o licenziatarie) di almeno “*una **privativa industriale** relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa*”.

La norma pone i **due requisiti** (privativa industriale e spese in ricerca e sviluppo) **alternativi tra di loro e non cumulativi**. Ne consegue che sarebbe sufficiente uno solo di essi per qualificare la società come Startup innovativa, anche se, ovviamente, la compresenza dei requisiti non è vietata.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata del sito del Ministero dello sviluppo economico clicca qui.](#)

5. STARTUP INNOVATIVE - Pubblicato il nuovo rapporto trimestrale - Si va verso quota 10mila

Pubblicato il nuovo rapporto trimestrale sui trend demografici e le performance economiche delle startup innovative italiane, aggiornato al 1° ottobre 2018

Al termine del 3° trimestre 2018 le Startup innovative si avvicinano a quota 10mila: in un anno, la popolazione ha fatto registrare una forte impennata, da 7.866 a **9.647 unità (+22,6%)**.

Negli ultimi dodici mesi la forza lavoro delle Startup è cresciuta in modo più che proporzionale rispetto all'aumento del numero delle imprese: attualmente le Startup impiegano **52.512 soci operativi e addetti**, facendo registrare un importante **+33,2%** rispetto alla stessa data del 2017.

I dati dei bilanci 2017 attualmente rilevati dal sistema camerale coprono poco meno del 60% delle Startup iscritte alla data di rilevazione (59,5%). Tuttavia, il campione a disposizione lascia già intuire come nel 2017 il fatturato complessivo delle Startup abbia superato il **miliardo di euro**: la somma attuale, infatti, si attesta intorno ai 960 milioni di euro, destinati ad aumentare con l'acquisizione dei dati non ancora rilevati.

A poco meno di sei anni dal varo della strategia dedicata (D.L. n. 179/2012), le Startup innovative rappresentano circa il **3% di tutte le società di capitali italiane** con meno di 5 anni e in stato attivo.

È interessante notare come la loro incidenza raggiunga picchi particolarmente elevati in settori ad elevata intensità di conoscenza: ad esempio, **due neo-imprese su tre** con codice ATECO “**Ricerca & Sviluppo**” sono **Startup innovative** (66,1%).

Quasi un quarto delle Startup innovative presenti a livello nazionale (2.368 unità) è localizzato in **Lombardia**, che si conferma la regione più popolosa, seguita a grande distanza da **Lazio** (1.027 imprese), ed **Emilia-Romagna** (919).

Nella classifica provinciale **Milano** è in testa con ben 1.669 Startup, seguita da **Roma** (916) e **Napoli** (330), che per la prima volta scalza Torino dal 3° posto. **Trieste, Trento e Ascoli Piceno** si collocano al vertice per numero di Startup sul totale delle neoimprese.

Il rapporto di monitoraggio, realizzato congiuntamente dal Ministero dello sviluppo economico (DG per la Politica Industriale) e InfoCamere, con la collaborazione di Unioncamere, presenta dati aggiornati e approfondimenti su questi e altri aspetti del fenomeno delle Startup innovative.

(Fonte: *Ministero dello sviluppo economico*)

LINK:

[Per scaricare il testo del nuovo rapporto – Terzo trimestre 2018 clicca qui.](#)

6. CONTRATTO DI APPALTO - Imposta di bollo su capitolato e altri allegati - Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la **Risposta n. 35 del 12 ottobre 2018** ad un interpello proposto da un'Agenzia, ha di nuovo affrontato il problema dell'applicazione dell'**imposta di bollo sugli allegati al contratto di appalto**, già affrontato dalla stessa Agenzia delle Entrate con le Risoluzioni n. 97/E del 27 marzo 2002 e n. 71/E del 25 marzo 2003.

Nell'interpello si chiede se, anche a seguito delle innovazioni normative introdotte dal D.Lgs. n. 50 del 2016 (*Codice dei contratti pubblici*), permangono valide le istruzioni impartite con le due citate risoluzioni in ordine alla tassazione ai fini dell'imposta di bollo dei **documenti costituenti contratti d'appalto ed allegati ad essi**. In particolare si chiede se, stante l'attuale disposizione dell'art. 32, comma 14-bis del citato D.Lgs. n. 50 del 2016, questi documenti debbano sempre essere assoggettati all'imposta di bollo in modo autonomo, oppure possano non scontare più alcuna imposizione.

Con riferimento al quesito concernente l'**applicazione dell'imposta di bollo ai capitolati e al computo metrico** che fanno parte del contratto di appalto per lavori e servizi, l'Agenzia ricorda che il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (recante “*Disposizioni integrative al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”) ha introdotto delle novità alle modalità di affidamento di cui all'articolo 32 del D.Lgs n. 50 del 2016. In particolare, l'articolo 22 del citato decreto ha introdotto il comma 14-bis al richiamato articolo 32 che stabilisce “**I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto**”.

Rispetto alla disciplina precedente, per quanto di interesse, è venuto quindi meno l'obbligo di richiamare tali documenti nell'ambito del contratto. Da qui il dubbio dell'istante, se tali documenti debbano sempre essere assoggettati all'imposta di bollo in modo autonomo, oppure possano non scontare più alcuna imposizione.

Per l'Agenzia delle Entrate alla fattispecie continuano ad applicarsi i chiarimenti resi con la Risoluzione n. 97/E del 27 marzo 2002. Relativamente al trattamento tributario da riservare, ai fini dell'imposta di bollo, ai **capitolati** oggetto del presente quesito, l'Agenzia fa presente che tali documenti, poiché disciplinano particolari aspetti del contratto, (es. termini entro il quale devono essere ultimati i lavori, responsabilità ed obblighi dell'appaltatore, modi di riscossione dei corrispettivi dell'appalto), sono riconducibili alle tipologie di cui all'articolo 2 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che **prevede l'imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per ogni foglio**, per le “*Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti*”.

Relativamente al **computo metrico estimativo**, l'Agenzia delle Entrate ricorda che con la stessa Risoluzione n. 97 del 2002 è stato precisato che gli **allegati di natura tecnica**, quali gli elaborati grafici progettuali, i piani di sicurezza, i disegni, i computi metrici **sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati**. Pertanto, il computo metrico estimativo, in quanto elaborato tecnico la cui redazione viene affidata ad un professionista in possesso di determinati requisiti, **rientra tra gli atti individuati dall'articolo 28 della Tariffa, Parte seconda, del D.P.R. n. 642 del 1972, per i quali è dovuta l'imposta di bollo in caso d'uso nella misura di euro 1,00 per ogni foglio o esemplare**.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. n. 642 del 1972, si verifica il caso d'uso quando “*... gli atti, i documenti, e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione*”

In conclusione, **è dovuta l'imposta di bollo di 16,00 euro per ogni foglio del capitolato e di 1 euro, in caso d'uso, per ogni foglio del computo metrico allegati al contratto di appalto**.

LINK:

[Per scaricare il testo della risposta n. 35/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Risoluzione n. 97/E/2002 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Risoluzione n. 71/E/2003 clicca qui.](#)

7. DIRITTI D'AUTORE - Nuove norme su riduzioni, esenzioni e compensi ad artisti, interpreti ed esecutori - Emanati due nuovi decreti del Ministero per i beni e le attività culturali

Con **due decreti**, entrambi datati **5 settembre 2018**, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2018, il Ministero per i beni e le attività culturali ha definito, rispettivamente, le **forme di riduzione o di esenzione relative alla corresponsione dei diritti d'autore per gli spettacoli dal vivo** e i **criteri per la ripartizione dei compensi dovuti agli artisti del settore musicale**.

Si dà così attuazione a due degli articoli (45, commi 2-bis e 2-ter - 49, comma 2) della normativa introdotta dal decreto legislativo n. 35 del 15 marzo 2017, che dà attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.

Le disposizioni contenute nei due decreti potranno essere sottoposte a revisione triennale.

1) Con il primo decreto, il Ministero ha definito i **criteri e le modalità delle forme di esenzione relative alla corresponsione dei diritti d'autore nell'ambito dello spettacolo dal vivo**.

Agli organizzatori di spettacoli dal vivo **allestiti senza fini di lucro, in locali al chiuso, o in aree con capienza massima non superiore a 100 spettatori** è riconosciuta una **riduzione dalla corresponsione dei diritti d'autore pari al 20% sul totale dovuto**, indipendentemente dal numero di biglietti emessi.

Agli organizzatori di spettacoli dal vivo aventi come unico oggetto **rappresentazioni di opere prime di giovani esordienti**, è riconosciuta una **riduzione dalla corresponsione dei diritti d'autore pari al 30% sul totale dovuto**, ove trattasi di prima rappresentazione assoluta dell'opera.

Per "**esordienti**" – precisa il decreto al comma 1, dell'art. 3 - si intendono i giovani **autori di età inferiore a trentacinque anni**, la cui opera sia per la prima volta rappresentata dinanzi ad un pubblico presente e che siano titolari dell'intera quota dei diritti d'autore su tale opera.

Qualora gli spettacoli in questione vengono **organizzati all'interno degli istituti e dei luoghi della cultura, appartenenti a soggetti pubblici** è riconosciuta **l'esenzione totale dalla corresponsione dei diritti d'autore**.

L'accesso alle manifestazioni deve essere gratuito e, nel caso di svolgimento in luoghi della cultura a pagamento, dovrà essere indicato un dedicato percorso di accesso. Si richiede l'assenza di sponsorizzazioni e pubblicità che non siano strettamente attinenti alle attività di promozione culturale e di valorizzazione delle opere rappresentate.

Gli istituti e i luoghi di cultura, a cui fa riferimento il comma 2 dell'art. 3 del decreto in commento, sono quelli indicati all'art. 101, comma 1, e comma 2, lettere da a) ad f), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*), e precisamente: **i musei, le biblioteche, gli archivi, le aree archeologiche, i parchi archeologici e i complessi monumentali**.

In tutti i casi, il numero di manifestazioni considerate su base nazionale, nell'arco di un anno solare, **non potrà essere superiore a 20**. Le riduzioni e le esenzioni non sono cumulabili tra loro.

Il decreto stabilisce anche la creazione di un sistema di controlli. Esso si baserà su permessi che saranno rilasciati dalla SIAE o da un altro organismo di gestione collettiva in base alla documentazione prodotta.

2) Con il secondo decreto, il Ministero ha stabilito una serie di procedure per assicurare la presenza di strumenti volti a rendere effettivo l'esercizio del diritto d'autore con riguardo ai **compensi spettanti agli artisti del settore musicale**.

In primo luogo, gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente, che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, nonché l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ricevono - entro 30 giorni dalla data di prima utilizzazione dell'opera - dal produttore, anche attraverso le associazioni di categoria, **l'elenco dei fonogrammi, opere cinematografiche o assimilate**, prodotte o distribuite, **con l'indicazione e la qualificazione degli artisti interpreti o esecutori** che vi hanno preso parte.

La mancata comunicazione comporta sanzioni amministrative.

Al fine di garantire l'effettiva riscossione da parte degli artisti del compenso dovuto dagli utilizzatori, nei casi in cui i compensi siano dovuti ad aventi diritto appartenenti a diversi organismi di gestione collettiva o entità

di gestione indipendente, gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente concludono **accordi sulle condizioni, modalità e criteri di ripartizione** dei compensi dovuti ai rispettivi mandanti.

Gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente riservano a ciascun artista interprete o esecutore comprimario non meno di **un quinto del compenso riconosciuto a ciascun artista primario**.

La quota complessivamente riconosciuta a tutti gli artisti interpreti o esecutori comprimari non può superare il **50%** dell'importo dovuto alla totalità degli artisti interpreti o esecutori primari e comprimari.

L'articolo 3 del decreto ministeriale fa poi riferimento ai **compensi per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi**. I produttori di fonogrammi devono corrispondere il 50% del compenso a loro attribuito per apparecchi e supporti di registrazione audio agli artisti interpreti o esecutori. A fare da tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore cui è stato conferito il mandato. A versare la quota è la SIAE.

L'attribuzione dei compensi avviene in misura percentuale. Essa, in particolare, è rapportata all'ammontare dei diritti spettanti, diversi da quelli derivanti da riproduzione privata ad uso personale, nel corso dell'anno di attribuzione.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 5 settembre 2018 \(primo decreto\) clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 5 settembre 2018 \(secondo decreto\) clicca qui.](#)

8. CAMBIA LA BUROCRAZIA, USA L'INTELLIGENZA - AgID lancia il laboratorio IA-Gov per portare innovazione nella Pubblica Amministrazione

L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) lancia un laboratorio e un programma di co-progettazione per favorire lo sviluppo di progetti d'Intelligenza Artificiale nelle amministrazioni pubbliche italiane.

Al programma hanno già chiesto di partecipare quasi 100 tra imprese innovative e Start up.

Nasce IA-Gov, laboratorio di progetti, soluzioni e attività sperimentali volte a **favorire la diffusione delle tecnologie di Intelligenza Artificiale nella Pubblica amministrazione italiana**, facilitando la contaminazione tra Pubblica Amministrazione, imprese innovative, Start up e centri di ricerca.

Il laboratorio, promosso da AgID, è stato presentato a Roma in contemporanea con il lancio della call **"Cambia la burocrazia, usa l'Intelligenza!"**, programma di co-progettazione pubblico-privato pensato proprio per creare percorsi di *open innovation* nella pubblica amministrazioni e **sviluppare progetti di Intelligenza Artificiale finalizzati a migliorare i processi interni e i servizi della PA**, in linea con le raccomandazioni del **Libro bianco per l'Intelligenza artificiale al servizio del cittadino**.

Il **laboratorio IA-Gov** e il programma di co-progettazione **"Cambia la burocrazia, usa l'Intelligenza!"** rappresentano la naturale evoluzione del percorso tracciato da AgID per **promuovere la conoscenza e l'utilizzo di nuove tecnologie nelle PA italiane**, dopo la nascita della Task force IA e la pubblicazione del **Libro bianco per l'Intelligenza artificiale al servizio del cittadino**, il primo documento che fornisce indicazioni e raccomandazioni su come sfruttare l'IA per migliorare i servizi pubblici.

L'Intelligenza Artificiale (IA) è una delle tecnologie più promettenti dei nostri tempi. Permette di salvare vite umane, di elaborare le previsioni degli acquisti e di aumentare la produttività in agricoltura.

L'IA può portare beneficio alla società nel suo complesso, in tutti i settori, sia nella vita quotidiana sia nell'attività lavorativa delle persone. Questo vale naturalmente anche per la missione dei Governi e delle pubbliche amministrazioni, che è il focus di questo Libro Bianco pubblicato dall'Agenzia per l'Italia digitale.

Questo testo identifica alcune aree principali in cui l'Intelligenza Artificiale può essere di aiuto: nei sistemi sanitari, educativi e giudiziari; nel pubblico impiego e nella sicurezza.

Allo scopo di favorire la trasformazione digitale, questo Libro Bianco, frutto del lavoro dell'Agenzia per l'Italia Digitale con una task force di esperti, si prefigge di **analizzare l'impatto dell'Intelligenza Artificiale nella nostra società e, più nello specifico, nella Pubblica amministrazione**. L'obiettivo è **facilitare l'adozione di queste tecnologie da parte dello Stato**, per migliorare i servizi ai cittadini e alle imprese, dando così un impulso decisivo all'innovazione, al buon funzionamento dell'economia e, più in generale, al progresso nella vita quotidiana.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere direttamente al laboratorio IA-Gov e scaricare il testo del Libro bianco clicca qui.](#)

9. SISTRI - Bocciato senza appello dalle imprese - Indagine della CNA

La bocciatura del SISTRI da parte degli imprenditori è totale. A nove anni dalla sua nascita, il SISTRI (Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) continua a fallire completamente rispetto agli obiettivi che ne avevano motivato l'introduzione.

Un voto medio ampiamente inferiore al tre, in una scala da 1 a 10. E' la valutazione assegnata al SISTRI dalle circa 1700 imprese associate alla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e media Impresa (CNA) che hanno partecipato all'indagine condotta dal Centro studi della Confederazione.

Di queste imprese oltre la metà (50,9%) è assoggettata al tracciamento digitale dei rifiuti speciali. Dall'aprile 2014, infatti, il Sistema di tracciamento informatico dei rifiuti speciali pericolosi è obbligatorio esclusivamente per i produttori con oltre dieci dipendenti e per le imprese coinvolte nel trasporto, recupero e smaltimento.

Va detto subito che, per **l'83,5 per cento** degli imprenditori coinvolti nella ricerca, **la tracciabilità dei rifiuti è un obiettivo irrinunciabile**. Purtroppo il SISTRI è **ritenuto del tutto inadeguato** a garantire la tutela dell'ambiente dal 90 per cento delle imprese.

Tra gli aspetti negativi: la funzionalità tecnologica, la gestione delle procedure, gli obblighi normativi, gli aiuti alle imprese. I due terzi dei produttori di rifiuti speciali pericolosi, fino a dieci dipendenti, hanno abbandonato il SISTRI tornando al precedente sistema cartaceo.

Il voto assegnato al Sistri dalle imprese si ferma, in media, a **2,7** in una scala da uno a dieci.

Nella disaggregazione per imprese, grazie alle cosiddette "altre categorie" (operatori della logistica, intermediari, consorzi, raccomandatari marittimi) arriva al massimo a 3,7.

Inoltre, il **gradimento del Sistema** tra le imprese fino a dieci dipendenti (2,6) è più basso di quello riscontrato tra le imprese con oltre dieci (2,8).

Il voto medio sulla **funzionalità tecnologica** del Sistri si ferma a 2,9. Alla sufficienza arriva per un risicato 15,7% delle imprese. Ma il ben più sostanzioso 48% l'ha valutato al minimo del rank: uno.

Ancora più ridotto è il 2,8 assegnato dagli imprenditori alla **gestione delle procedure SISTRI**. Solo per il 13% di loro supera la sufficienza. Mentre per il 46,7% merita il voto minimo.

Assegnando 2,5 al SISTRI sotto il **profilo di chiarezza e applicabilità degli obblighi normativi** gli imprenditori denunciano opacità e inapplicabilità della procedura. Solo per l'8,9% di loro è sufficientemente chiara (e l'hanno premiata con un voto superiore al sei) mentre più della metà degli interpellati (51,6%) le ha assegnato il tombale uno.

Il SISTRI dall'indagine risulta essere **costoso** e per le aziende l'utilizzo del SISTRI può risultare fonte di aggravii ed extra-costi anche per imprese che non lo usano ma hanno rapporti con quanti, invece, lo utilizzano.

Emerge inoltre che per il 78,5% delle imprese il SISTRI **ha prodotto su di loro effetti negativi** di vario tipo, tra i principali: - rallenta l'attività ordinaria (55,2%); fa aumentare i prezzi (19,9%); obbliga le imprese a rivolgersi a trasportatori/gestori diversi (19%); rende necessario personale aggiuntivo (17,2%); non permette di completare alcune operazioni (11,2%).

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa della CNA del 17 ottobre 2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del documento riportante i risultati del sondaggio clicca qui.](#)

10. DEBUROCRATIZZAZIONE SALUTE E LAVORO - Approvato dal Consiglio dei Ministri un decreto-legge che introduce semplificazioni per le imprese

Il Consiglio dei Ministri n. 23 del 15 ottobre 2018 ha approvato un **decreto-legge che introduce disposizioni per la deburocratizzazione, la tutela della salute, le politiche attive del lavoro e altre esigenze indifferibili**.

Il decreto contiene inoltre disposizioni in materia di:

- *semplificazione per le **imprese agro-alimentari**,*
- *riduzione oneri per le **Start-up, le piccole e medie imprese innovative e gli incubatori**;*
- *riduzione di **oneri informativi** e obblighi delle imprese;*
- *snellimento delle procedure per la **costituzione di società di capitali**;*
- *definizione dei registri distribuiti (blockchain) e sostegno, con un fondo di venture capital con Cassa Depositi e Prestiti, alle Startup innovative che investono in questa tecnologia;*
- *incentivazione utilizzo strumenti di notificazione telematica;*
- *introduzione di norme a tutela di chi ha debiti nei confronti delle banche ma al contempo vanta crediti nei confronti dello Stato;*

- disposizioni per favorire la **circolazione degli immobili** oggetto di donazione;
- esenzioni in materia di invenzioni dei **ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca**;
- **RC auto equa sul territorio**. Per realizzare una RC auto equa, con canoni differenziati rispetto al territorio, si eliminano i vincoli di trasferimento della polizza da un assicuratore a un altro.

1) Tra le altre **misure in ambito lavoristico**, il decreto-legge semplificazioni prevede anche la **riforma della governance dell'Agencia nazionale per il lavoro (ANPAL)** e l'**abolizione del libro unico del lavoro telematico**.

La promozione del diritto al lavoro ha indotto il legislatore italiano a **modificare la governance dei servizi per l'impiego**. In questo contesto si colloca l'Agencia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) che ha il compito di coordinare, a livello nazionale, tutti i soggetti che compongono la rete nazionale per le politiche del lavoro al fine di consentire a tutti i soggetti interessati (imprese e lavoratori) di trovare risposte adeguate.

Alla medesima Agencia, in un sistema di *governance* cui partecipano le Regioni, sono affidati importanti compiti di raccordo e definizione degli strumenti unitari della strategia nazionale (quali gli standard di servizio, le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione, i metodi di profilazione degli utenti, i costi standard applicabili ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro), nonché lo sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unico delle politiche del lavoro.

Per quanto riguarda l'**abolizione del libro unico del lavoro telematico**, viene così accolta una richiesta di semplificazione amministrativa avanzata da tempo dai Consulenti del lavoro. È stato, infatti, abrogato l'articolo 15 del D.Lgs. n. 151 del 2015, che prevedeva che a partire dal 1° gennaio 2019 il Libro unico del lavoro fosse tenuto in modalità telematica presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, demandando ad un decreto ministeriale (ancora non emanato) l'individuazione delle modalità tecniche ed organizzative della tenuta.

La procedura non è stata, però, avviata proprio per la difficoltà burocratica della sua realizzazione.

2) Per quanto riguarda le **Startup** e le **PMI innovative**, il nuovo decreto integra alcune semplificazioni per questa categoria di società, la cui disciplina normativa è regolata dal Decreto legge n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012.

In particolare, le semplificazioni riguardano gli **adempimenti sui dati anagrafici** e su quelli relativi all'attestazione del **mantenimento dei requisiti** di Startup, o di "PMI innovativa", che potranno essere **espletati online tramite la piattaforma startup.registroimprese.it**.

Per le Startup innovative viene inoltre previsto l'**esonero dal pagamento della tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali**.

Anche il termine per il deposito da parte dei notai dell'atto costitutivo nel Registro delle imprese **viene ridotto da 20 a 10 giorni**, con l'obiettivo di accelerare i tempi per la nascita delle società di capitali.

3) Il decreto contiene anche disposizioni in materia di semplificazioni per le **imprese agro-alimentari** e specifiche **misure in campo energetico**.

In tale ambito, infatti, il provvedimento prevede procedure più semplici per la **riqualificazione degli impianti eolici esistenti**; l'esenzione dalla verifica di assoggettabilità per gli interventi di mera sostituzione delle pale eoliche, in determinati casi, oltre che la correzione della norma che prevedeva l'applicazione di un'aliquota di accisa unitaria all'intero quantitativo di prodotto energetico introdotto in un impianto cogenerativo.

In campo agro-alimentare, invece, tra le semplificazioni: l'**abrogazione dei registri di carico e scarico del burro** e alleggerimenti di oneri relativi al settore dello **zucchero**, degli **oli da semi** e delle **tinte lavanderie**.

LINK:

[Per saperne di più sui contenuti del decreto-legge dal sito del Governo italiano clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) La nuova versione digitale dei vecchi **buoni pasto**, **App** mobile per smartphone in grado di gestire i **servizi sostitutivi di mensa aziendale**, non comporta nessuna novità fiscale rispetto ai vecchi ticket. Le regole sono le stesse. A confermarlo è stata l'**Agencia delle Entrate** con il **Principio di diritto n. 3** dell'8 ottobre 2018.

LINK:

[Per scaricare il testo del Principio di diritto n. 3 clicca qui.](#)

2) In arrivo dal Governo il decreto fiscale e il decreto semplificazione. Con il Consiglio dei Ministri n. 23 del 15 ottobre 2018 è stato approvato il **decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale** (decreto fiscale) e il

decreto legge in materia di deburocratizzazione, tutela della salute, politiche attive del lavoro e altre esigenze indifferibili (decreto semplificazione).

Nello stesso Consiglio dei Ministri è stato anche approvato **il disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e al bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021**.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

3) Per l'antiriciclaggio arriva il decalogo del Notariato. Il Consiglio Nazionale del Notariato ha, infatti, messo a punto – **primo tra gli ordini professionali** - un corpo di “**Regole Tecniche**” ex Decreto legislativo n. 90/2017, in tema di **antiriciclaggio**.

E' quanto si apprende da un comunicato stampa diffuso dal Notariato il 16 ottobre 2018, dove viene anche precisato che dette “**Regole**” verranno illustrate nel corso di un convegno nazionale sull'antiriciclaggio che si terrà il 30 novembre 2018, a Firenze.

L'elaborato costituisce uno strumento operativo di ausilio e di semplificazione destinato a supportare i propri iscritti nella corretta implementazione delle nuove procedure antiriciclaggio prescritte dalla riforma di cui al D. Lgs. n. 90/2017, di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più sui controlli antiriciclaggio da parte dei Notai clicca qui.](#)

4) Il 12 ottobre 2018 è stata presentata a Roma la 15ma Guida per il Cittadino: “**La Terza età: strumenti patrimoniali, opportunità e tutele**”. La Guida, realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato in collaborazione con le Associazioni dei Consumatori (*Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione per la difesa dei consumatori, Unione Nazionale Consumatori*), spiega gli strumenti giuridici a disposizione della terza età per la **gestione patrimoniale dei propri beni** al fine di assicurare alle persone anziane una vecchiaia serena e dignitosa. Spesso gli anziani possono avere bisogno di una maggiore liquidità di denaro, per far fronte alle necessità quotidiane o cure mediche, oppure di assistenza sia morale che materiale

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Guida clicca qui.](#)

5) Con la **circolare n. 103 del 17 ottobre 2018** l'INPS, anche alla luce dei pareri espressi dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fornisce le istruzioni per favorire la **corretta gestione delle prestazioni di lavoro occasionale** alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 96/2018, di conversione del D.L. n. 87/2018 (c-d- “**Decreto Dignità**”).

Tale legge, infatti, ha modificato l'utilizzo del lavoro occasionale nei settori dell'agricoltura, del turismo e degli enti locali e ha previsto nuove modalità di pagamento delle prestazioni finalizzate a ridurre i tempi di percezione del compenso da parte dei lavoratori.

L'INPS informa che attraverso messaggi saranno resi noti gli adeguamenti della piattaforma telematica per la gestione delle prestazioni occasionali.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 103/2018 clicca qui.](#)

6) Terminata la fase transitoria, **dal 18 ottobre 2018** è scattato l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di **invio in modalità telematica delle comunicazioni e delle informazioni** nell'ambito delle procedure previste dal codice degli appalti. (art. 40, comma 2., D.Lgs. n. 50/2016).

L'obbligo non riguarda più dunque solo per l'invio del documento di gara unico europeo (DGUE) ma anche **l'attestazione dei requisiti per l'accesso alle procedure, le richieste di partecipazione, le comunicazioni tra imprese e stazioni appaltanti e le offerte degli operatori economici**.

Le amministrazioni pubbliche dovranno allinearsi alla nuova disciplina, di derivazione comunitaria, seguendo le istruzioni impartite con la **circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 3 del 6 dicembre 2016**.

Già **dal 18 aprile 2018**, lo stesso obbligo è entrato in vigore **per l'invio del documento di gara unico europeo (DGUE)**, che deve essere redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare AgID n. 3/2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 3/2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Direttiva 2014/24/UE clicca qui.](#)

7) L'INPS, con il **messaggio n. 3878 del 18 ottobre 2018** ha comunicato l'inizio delle elaborazioni per l'emissione degli **Avvisi Bonari** relativi alla rata in scadenza ad agosto 2018 per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli **artigiani e commercianti** in corso d'anno.

Gli Avvisi Bonari saranno a disposizione del contribuente all'interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti all'indirizzo: "Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti", "Posizione Assicurativa", "Avvisi Bonari".

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 3878/2018 clicca qui.](#)

8) Sono state pubblicate, sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, **nuove risposte alle FAQ sul bonus pubblicità**.

Le risposte di carattere fiscale sono state date in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e riguardano, in particolare: il **trattamento fiscale del bonus**, la **trasmissione telematica delle domande**, il **principio di competenza**, l'**attestazione sull'effettuazione delle spese**.

LINK:

[Per accedere alle FAQ clicca qui.](#)

9) È in Rete, nell'apposita sezione del sito dell'Agenzia delle entrate, la versione aggiornata della guida "**Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico**".

In attesa della pubblicazione del decreto che stabilirà i requisiti tecnici che dovranno soddisfare gli interventi ammessi ai benefici e i massimali di costo specifici per ogni categoria di intervento, la guida recepisce **le nuove regole sui controlli**, recentemente stabiliti dal ministero dello Sviluppo economico (D.M. 11 maggio 2018), e **tutte le novità sulle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici**, in vigore dal 2018.

LINK:

[Per scaricare la Guida clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

I provvedimenti scelti per voi

(DAL 1° AL 20 OTTOBRE 2018)

1) Legge 1 ottobre 2018, n. 117: Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi. (Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

2) Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Decreto 26 settembre 2018: Nuova disciplina delle prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 e A. (Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018, n. 118: Regolamento recante la disciplina sull'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Autorità Nazionale Anticorruzione - Delibera 4 luglio 2018: Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici. (Delibera n. 803). (Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
UNIONE EUROPEA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 1° AL 20 OTTOBRE 2018)

1) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1523 della Commissione dell' 11 ottobre 2018, che istituisce un modello di dichiarazione di accessibilità conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 256 del 12 ottobre 2018).

N.B. La presente decisione stabilisce il **modello di dichiarazione di accessibilità che gli enti pubblici devono utilizzare negli Stati membri relativamente alla conformità dei loro siti web** e delle loro applicazioni mobili alle prescrizioni della direttiva (UE) 2016/2102, come specificato nell'allegato della presente decisione.

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

2) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1524 della Commissione dell' 11 ottobre 2018, che stabilisce una metodologia di monitoraggio e definisce le disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni degli Stati membri conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 256 del 12 ottobre 2018).

N.B. La presente decisione:

- a) stabilisce una **metodologia di monitoraggio della conformità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici** alle prescrizioni in materia di accessibilità definite all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102;
- b) definisce le **disposizioni riguardanti la presentazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, delle relazioni sugli esiti del monitoraggio**, compresi i dati misurati.

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

**Lo sviluppo è un viaggio
con molti più naufraghi
che naviganti.**